

Spett. **CLIENTI**
Loro sedi

Esclusivamente via mail

OGGETTO: DECRETO LEGGE 8 aprile 2020 n. 23.

E' stato pubblicato nella G.U. del 8 Aprile 2020 il decreto legge con le misure urgenti di accesso al credito ed in materia fiscale che alleghiamo.

In attesa dei decreti attuativi ed opportuni approfondimenti, si sottolineano i seguenti punti

**1.1. GARANZIE PUBBLICHE RISERVATE A IMPRESE FINO A 499
DIPENDENTI (art. 13 - D.L. 8/4 2020, n. 23)**

Salvo quanto previsto dalle **misure potenziate per particolari tipologie di imprese**, fino al 31 dicembre 2020 alle imprese con al massimo 499 dipendenti con sede in Italia la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI:

- è concessa **gratuitamente** e l'accesso è garantito **senza** utilizzo dei modelli di **valutazione** del fondo;
- l'**importo massimo totale garantito** per azienda è **elevato** da 2,5 a **5 milioni** di euro, **previa autorizzazione della Commissione Europea**. Una volta raggiunti i 5 milioni le PMI, come da definizione comunitaria potranno utilizzare anche un **plafond riservato di 30 miliardi di garanzie SACE**;
- è concessa **su finanziamenti fino a 6 anni di importo massimo per ogni singola richiesta** che dovrà essere inferiore alternativamente al:
 - a) **doppio della spesa salariale annua del beneficiario** (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività;
 - b) **25% del fatturato del 2019**; fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
- **può essere richiesta** anche su **operazioni già perfezionate ed erogate dopo il 31 gennaio** e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, **a patto che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all'impresa** e comunichi tale riduzione al Fondo;
- è estesa automaticamente in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti già garantiti dal Fondo;



La garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, **purché**, alla data di entrata in vigore del presente decreto, **le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate**, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Inoltre:

- possono beneficiare della **garanzia diretta all'80% e del 90% della garanzia Confidi** anche **operazioni di rinegoziazione del debito** del soggetto beneficiario, **purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10%** dell'importo del debito residuo;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

1.2. MISURE PER PMI E PROFESSIONISTI (25.000,00 euro)

Per le **PMI di minori dimensioni e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni** che autocertificano di essere danneggiati dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con:

- importi fino al 25% dei ricavi 2019 e tetto massimo di 25.000 euro;
- preammortamento di 24 mesi e durata massimo di 6 anni;

il Fondo **garantirà il 100%** del finanziamento, **gratuitamente e automaticamente**, permettendo al finanziatore di erogare la somma senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Fondo. La banca applicherà all'operazione finanziaria un tasso di interesse massimo.

Per le **PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro** che autocertificano di essere danneggiate dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con:

- importi fino al 25% dei ricavi 2019;

la **garanzia** può arrivare dal **90%** al **100%** del finanziamento, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi.

1.3. GARANZIE PUBBLICHE PER IMPRESE DI OGNI DIMENSIONE (art. 1 - D.L. 8/4 2020, n. 23)

Fino al 31 dicembre 2020, per le imprese "in bonis" di ogni dimensione SACE rilascia una garanzia:

- per **finanziamenti di durata inferiore a 6 anni**, con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi e destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria;
- **l'importo massimo del finanziamento assistito da garanzia per azienda** è determinato come maggiore:
 - a) 25% del fatturato 2019 dell'impresa in Italia (bilancio approvato o dalla dichiarazione fiscale);
 - b) il doppio dei costi del personale 2019 sostenuti dall'impresa in Italia (bilancio approvato o dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio); qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Le **commissioni annuali** dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- per i finanziamenti delle **PMI** sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, **0,25%** durante il **primo anno**, **0,50%** durante il **secondo e terzo anno**, **1%** i successivi anni;
- per i **finanziamenti di imprese diverse dalle PMI** sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, **0,5%** durante il **primo anno**, **1%** durante il **secondo e terzo anno**, **2%** i successivi anni.

Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Questa condizione deve essere attestata dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.

L'impresa che **beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali** e assume l'impegno che essa **non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.**

1.4. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO (art. 11 - D.L. - D.L. 8/4 2020, n. 23)

- Sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i termini di scadenza ricadenti o decorrenti di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente;
- l'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione del punto precedente opera su:
 - i termini per la presentazione al pagamento;
 - i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio.

Cordialità,

Stefano Capaccioli
Beatrice Pucci
Francesco Guiducci